



lunedì 25 luglio 2016

CODICE APPALTI

Nuovo Codice appalti: Documento di gara unico europeo

www.lavoripubblici.it del 25/07/2016

ANAC

Trasparenza Ordini professionali, scadenza rinviata al 23 dicembre 2016

www.ediltecnico.it del 22/07/2016

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Ecobonus 65% in Condominio, quale documentazione bisogna inviare all'Enea?

www.ediltecnico.it del 25/07/2016

RISPARMIO ENERGETICO

Rinnovabili non fotovoltaiche, il 30 luglio la prima scadenza

www.edilportale.com del 22/07/2016

PREVIDENZA


Eppi, via alla rivalutazione dei montanti contributivi

Italia Oggi pag. 36 del 23/07/2016

LAVORI PUBBLICI

Nuovo Codice appalti: Documento di gara unico europeo

25/07/2016



Come disse **Galileo** "E pur si muove!". Lui, ovviamente, si riferiva alla terra mentre noi, più semplicemente, ci riferiamo ai **provvedimenti attuativi del codice dei contratti**.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 170 del 22 luglio 2016 è stato pubblicato il **comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti** recante "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016". In conformità a quanto previsto dall'art. 2 del regolamento europeo, lo stesso è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 3/16 del 6 gennaio 2016.

Certo **non è comprensibile** come il Ministero non abbia, ancora rispettato **tutte le scadenze relative ai provvedimenti attuativi previste all'interno del nuovo Codice** e si sia limitato, ad oggi, alla modifica ed integrazione del DGUE che poteva essere già utilizzato nella versione europea ma meglio così che niente pur restando in attesa dei tanti provvedimenti che dovrebbero mettere a regime il nuovo Codice.

Con l'**articolo 85 del nuovo Codice dei contratti** (D.Lgs. n. 50/2016), viene, di fatto, **recepito in ambito nazionale il Documento di gara unico europeo** (anche se, in verità, la norma era del tipo self-executing e, quindi, già in vigore dal mese di gennaio di quest'anno), ed in riferimento a quanto dettato nelle istruzioni allegate al Regolamento UE è **consentita agli Stati membri la facoltà di adottare Linee guida recanti l'utilizzo del DGUE** per chiarire e rendere intellegibili, nel dettaglio, le singole disposizioni normative nazionali rilevanti a tal fine.

In pratica, dunque, con le nuove Linee guida il Ministero intende fornire alle Amministrazioni aggiudicatrici e agli Enti aggiudicatori alcune prime indicazioni in ordine al corretto utilizzo del DGUE nell'ambito del vigente quadro normativo nazionale, allegando, altresì, uno schema di formulario adattato alla luce delle disposizioni del Codice.

La finalità del DGUE è quella di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici attraverso l'adozione di un modello autodichiarativo, previsto in modo standardizzato a livello europeo, e basato sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, destinato a sostituire i singoli moduli predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori per la partecipazione ad ogni singola procedura ad evidenza pubblica.

Il DGUE è utilizzato per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali nonché per le procedure di affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato disciplinate dal Codice.

Il modello di formulario DGUE è, altresì, utilizzato per le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, fatta eccezione per le procedure di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), (affidamento diretto di contratti di importo inferiore a 40.000 €) per le quali l'utilizzazione del DGUE è rimessa alla discrezionalità della singola stazione appaltante.

Il comunicato contiene i seguenti paragrafi:

1. Premesse
2. Finalità, ambito di applicazione e formato del DGUE
3. Struttura e modalità di compilazione del DGUE.

Ricordiamo, poi, che, al fine di semplificare la vita agli operatori del settore, la Commissione europea ha pubblicato online gratuitamente un **[servizio web](#)** a disposizione degli acquirenti, degli offerenti e di altre parti interessate a compilare il DGUE elettronicamente. Il modulo on line può essere compilato, stampato e poi inoltrato all'acquirente con le altre parti dell'offerta. Se la procedura è esperita elettronicamente il DGUE può essere esportato, salvato e presentato elettronicamente. Il DGUE presentato in una procedura di appalto pubblico precedente può essere riutilizzato a condizione che le informazioni siano ancora valide. Gli offerenti possono essere esclusi dalla procedura di appalto o essere perseguiti se nel DGUE sono presentate informazioni gravemente mendaci, omesse o che non possono essere comprovate dai documenti complementari.

A cura di **Arch. Paolo Oreto**

© Riproduzione riservata

22 luglio 2016, 10:19

Trasparenza Ordini professionali, scadenza rinviata al 23 dicembre 2016

Dall'Anac (Autorità anticorruzione) arrivano altre precisazioni sull'applicazione della normativa sulla trasparenza Ordini Professionali e Collegi, precisazioni che tengono conto di quanto previsto dal d.lgs. 97/2016 correttivo del decreto legislativo n [...]

Dall'Anac (Autorità anticorruzione) **arrivano altre precisazioni sull'applicazione della normativa sulla trasparenza Ordini Professionali e Collegi**, precisazioni che tengono conto di quanto previsto dal d.lgs. 97/2016 correttivo del decreto legislativo n. 33/2013 e della legge n. 190/2012.

Ricordiamo che nell'art. 2 bis, co. 2, lett. a) del d.lgs. 33/2013 si chiarisce che **il regime della trasparenza previsto per tutte le pubbliche amministrazioni si applica anche agli Ordini professionali** "in quanto compatibile".

Il comma 1 bis dell'art. 3 del d.lgs. 33/2013 ha previsto che l'Autorità, con il Piano nazionale anticorruzione, "può precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte prevedendo modalità semplificate per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e i collegi professionali".

L'art. 42 del d.lgs. 97/2016 stabilisce che **le amministrazioni e gli enti** hanno sei mesi per adeguarsi alle novità del decreto in materia di trasparenza. Nel PNA approvato dall'Autorità il 6 luglio 2016 si prevede che, nel periodo transitorio, cioè **fino al 23 dicembre 2016**, l'attività di vigilanza dell'ANAC tratterà di obblighi di trasparenza non modificati dal d.lgs. 97/2016, salvo riprendere, anche per gli altri, dopo questa data.

Trasparenza negli Ordini Professionali

Prima di tutto, **per quanto riguarda la prevenzione della corruzione negli Ordini Professionali e nei Collegi professionali**, si richiama l'approfondimento specifico del PNA 2016 nel quale si definiscono gli obblighi sulla necessaria adozione del Piano triennale che comprende l'attuazione delle misure e degli obblighi di trasparenza.

Per gli ordini e i collegi professionali, il Consiglio dell'Autorità, con la delibera n. 380 del 6 aprile 2016 aveva deciso di differire il termine ultimo degli adempimenti disposti da ANAC nei loro dal 31 marzo 2016 fino all'entrata in vigore delle disposizioni correttive del d.lgs. 33/2013.

Sempre per gli ordini professionali, considerando il d.lgs. 97/2016, il contenuto del **PNA** e l'adozione delle Linee guida da parte di ANAC, il termine del 31 marzo 2016 è da differito ancora, **fino al 23 dicembre 2016**.

Publicato da **Redazione Tecnica** il **22/07/2016** in PROFESSIONI

Tags: professionisti tecnici

Indirizzo dell'articolo originale: <http://www.ediltecnico.it/42976/trasparenza-ordini-professionali-scadenza-rinviata-23-dicembre-2016/>

25 luglio 2016, 08:28

Ecobonus 65% in Condominio, quale documentazione bisogna inviare all'Enea?

Un amministratore di condominio ha avanzato un quesito riguardante l' ecobonus 65% in condominio. Nel caso di interventi per aumentare l'efficienza energetica, non gli era chiara la documentazione da inviare [...]

Un amministratore di condominio ha avanzato un quesito riguardante l' ecobonus 65% in condominio. Nel caso di interventi per aumentare l'efficienza energetica, non gli era chiara la documentazione da inviare all'Enea, a seconda delle due diverse tipologie di impianto che possono essere presenti, autonomo e centralizzato.

Risposta. Bisogna distinguere in tre casi differenti:

- 1) interventi che **non comportano la sostituzione di impianto termico**,
- 2) interventi che **comportano la sostituzione di impianto termico** con altro non a biomassa,
- 3) interventi di riqualificazione energetica ai **sensi del comma 344**.

1) Nessuna sostituzione di impianto termico

Nel caso di interventi che **non comportano la sostituzione di impianto termico**:

a) nelle parti comuni: - se l'impianto termico è **centralizzato** bisogna predisporre un unico allegato "A" e un allegato "E" del decreto attuativo per l'intero edificio. La richiesta di detrazione può essere inoltrata dall'amministratore o da un tecnico abilitato indicando il numero di unità abitative oggetto dell'intervento e il costo complessivamente sostenuto;

- se gli impianti sono **autonomi** consigliamo invece di predisporre un allegato "A" e un allegato E per unità immobiliare; in particolare nell'allegato E da predisporre per ciascuna unità immobiliare si considererà la quota parte di intervento in termini di dimensioni, spesa e risparmio energetico, applicando i millesimi relativi all'intervento sostenuto.

Potrebbe interessarti anche **Balconi in Condominio**: sono una parte comune o privata?

b) sul singolo appartamento: - se l'impianto termico esistente è **centralizzato**, consigliamo di predisporre un allegato "A" facendo riferimento, per l'involucro edilizio, al singolo appartamento e, per l'impianto di riscaldamento, a quello centralizzato; inoltre va predisposto

l'allegato "E" per il singolo appartamento;

- se l'impianto è **autonomo**, occorre predisporre gli allegati "A" e "E" per il singolo appartamento.

2) Sostituzione di impianto termico

Nel caso di interventi (terminati dopo il 15/08/09) che **comportano la sostituzione di impianto termico** con altro non a biomassa (per il quale caso specifico si rimanda alla faq 27):

- se **l'impianto termico è centralizzato**, occorre predisporre saolo l'Allegato E riferito all'intero edificio. La richiesta di

detrazione può essere inoltrata anche dall'amministratore o da un condomino qualsiasi, specificando che la richiesta viene fatta anche a nome di altri e indicando il numero di unità abitative oggetto dell'intervento e il costo complessivamente sostenuto;


- se gli **impianti sono autonomi**, occorre predisporre un Allegato E per singolo appartamento.

Leggi anche **Contabilizzazione del calore**. Amministratore, assemblea, condòmino: che ruoli hanno?

3) Interventi ai sensi del comma 344

In caso di impianto termico è **centralizzato** occorre predisporre un unico Allegato "A" e un Allegato "E" per l'intero edificio;

Se gli impianti sono **autonomi** consigliamo di predisporre un Allegato "A" e un Allegato "E" per unità immobiliare. Per quanto riguarda il valore dell'Indice di Prestazione Energetica per l'intero edificio che deve essere minore di quello limite riportato nelle tabelle 3 e 4 dell'Allegato "A" al Decreto 11 Marzo 2008 e s.m.i., riteniamo che questo debba essere calcolato come media di tutti gli indici delle varie unità immobiliari pesati sulla singola superficie o volumetria".



Pubblicato da **Redazione Tecnica** il **25/07/2016** in EDILIZIA

Tags: condominio

Indirizzo dell'articolo originale: <http://www.ediltecnico.it/42969/ecobonus-65-in-condominio-quale-documentazione-bisogna-inviare-all-enea/>

RISPARMIO ENERGETICO

Rinnovabili non fotovoltaiche, il 30 luglio la prima scadenza

di Rossella Calabrese 22/07/2016

Entro questo mese le domande di accesso diretto agli incentivi per impianti in esercizio al 30 giugno 2016



22/07/2016 - Per gli impianti già in esercizio al 30 giugno 2016 (data di entrata in vigore del **DM 23 giugno 2016**) è necessario presentare la domanda di accesso diretto agli incentivi **entro e non oltre il 30 luglio 2016**, per evitare di incorrere nel “**fuori tempo**”. Infatti, per gli impianti che accedono direttamente agli incentivi, occorre inviare al GSE la richiesta **entro 30 giorni** dalla data di entrata in esercizio o, per gli impianti già entrati in esercizio alla data di entrata in vigore del Decreto (30 giugno 2016), entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore. La **violazione del termine di invio della domanda** comporta il mancato riconoscimento degli incentivi per un periodo temporale pari a quello intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la data della presentazione della documentazione al GSE. In caso di “fuori tempo”, inoltre, il GSE attribuisce all'impianto una “**data di entrata in esercizio convenzionale**” determinata sottraendo 30 giorni dalla data di comunicazione tardiva. Per i soli impianti entrati **in esercizio nel periodo 31 maggio - 29 giugno 2016**, è possibile presentare domanda di accesso diretto agli incentivi ai sensi del DM 6 luglio 2012, a condizione che la domanda sia presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in esercizio. Per maggiori dettagli, il GSE rimanda alle **Procedure Applicative** del DM 23 giugno 2016.

Eppi, via alla rivalutazione dei montanti contributivi

Semaforo verde dei ministeri vigilanti (del welfare e dell'economia) alla rivalutazione dei montanti contributivi degli iscritti all'Eppi, l'Ente previdenziale dei periti industriali e dei periti industriali laureati: per il 2013, infatti, il tasso di capitalizzazione sarà dell'«1,2482%» (invece che dello «0,1643%», in base ai valori stabiliti dall'Istat). E, per quel che concerne il 2014, considerata «la misura negativa del tasso annuo di rivalutazione» che discende sempre dall'applicazione della media quinquennale dei tassi di variazione nominale del Pil (Prodotto interno lordo), così «come calcolata dall'Istat (-0,1927%)», la Cassa pensionistica ha stabilito un tasso di capitalizzazione «pari a zero», riservandosi, però, di «assumere in via definitiva, al momento del consolidamento del bilancio consuntivo 2014, un tasso superiore». Per l'ente presieduto da Valerio Bignami è, dunque, giunto, con il «bollino» del dicastero di via Veneto, il momento di agire per rimpinguare i futuri assegni pensionistici della platea degli oltre 16.000 professionisti iscritti, dando così seguito a quanto contenuto in due delibere, approvate l'anno scorso. Difatti, come recita il documento firmato dalla titolare della direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, Concetta Ferrari, che *ItaliaOggi* ha potuto visionare, il consiglio di amministrazione della Cassa dei periti industriali aveva trasmesso il 13 marzo dell'anno passato al ministero due delibere (118/2015 e 119/2015, varate il 29 e 30 gennaio 2015) che fissavano l'incremento dei montanti per gli anni 2013 e 2014; esaminati i contenuti, gli uffici governativi avevano richiesto «nuovi elaborati attuariali, nonché il bilancio tecnico al 31/12/2014», concludendo che l'attuazione delle delibere non muta «l'anno di negatività del saldo previdenziale, che rimane fisso al 2042, mentre il saldo totale risulta sempre positivo per tutto il periodo di simulazione». Soddisfatto per il via libera alle modifiche regolamentari, l'Eppi ha messo in luce come la gestione economica del patrimonio «ha sempre potuto contare su tassi di rendimento positivi, generando un avanzo di bilancio che, finalmente, adesso è possibile distribuire sui montanti previdenziali» dei periti industriali.

